



Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS)

del [data]

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 58 capoverso 3, 100b capoverso 5 e 87 capoverso 1 lettera a della legge federale del 16 dicembre 2017¹ sugli stranieri e sull'integrazione (LStrI) nonché l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998² sull'asilo (LAsi),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza:

- a. definisce i principi della promozione dell'integrazione degli stranieri;
- b. definisce il contributo che ci si aspetta dagli stranieri alla loro integrazione;
- c. definisce i compiti della Confederazione e dei Cantoni nel settore della promozione dell'integrazione nonché la loro cooperazione;
- d. definisce la procedura e le condizioni per il versamento dei contributi finanziari della Confederazione alla promozione dell'integrazione;
- e. definisce i compiti e la struttura della Commissione federale della migrazione.

Art. 2 Principi della promozione dell'integrazione

(art. 53 e 54 LStrI)

¹ Confederazione, Cantoni e Comuni attuano la promozione dell'integrazione nel quadro delle strutture esistenti (strutture ordinarie). La Confederazione impiega a tal fine il bilancio ordinario.

RS ...

¹ RS 142.20

² RS 142.31

² Misure della promozione specifica dell'integrazione vengono offerte solo a titolo di sostegno complementare ove, grazie a esse, sia garantito l'accesso alle strutture ordinarie.

³ Nel quadro dei crediti autorizzati la Confederazione versa contributi finanziari per l'attuazione della promozione specifica dell'integrazione. Confederazione e Cantoni definiscono insieme gli obiettivi strategici dei programmi cantonali d'integrazione.

Capitolo 2: Compiti della Confederazione e dei Cantoni

Art. 3 Promozione dell'integrazione da parte della Confederazione
(art. 53, 54 e 56 cpv. 1 e 2 LStrI)

Nel quadro del loro mandato legale e del loro bilancio ordinario, i servizi federali prevedono misure volte a garantire agli stranieri l'accesso con pari opportunità alle loro offerte. Coinvolgono la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nella pianificazione e attuazione di misure rilevanti per l'integrazione ove queste abbiano una portata considerevole.

Art. 4 Promozione dell'integrazione da parte dei Cantoni
(art. 53 cpv. 4, 54 e 56 cpv. 4 LStrI)

¹ I servizi cantonali competenti per le questioni inerenti all'integrazione pianificano la promozione specifica dell'integrazione e la cooperazione con le strutture ordinarie tramite programmi cantonali d'integrazione (art. 19–21).

² Nel quadro della cooperazione interistituzionale, i servizi cantonali competenti per le questioni inerenti all'integrazione collaborano da vicino con le autorità cantonali competenti per i seguenti settori:

- a. asilo e migrazione;
- b. livello prescolastico e sostegno alla prima infanzia;
- c. scuola;
- d. formazione professionale e orientamento professionale nonché formazione continua;
- e. settore sociale;
- f. servizio pubblico di collocamento e assicurazione contro la disoccupazione;
- g. assicurazione contro l'invalidità;
- h. settore sanitario;
- i. altri settori e istituzioni importanti per l'integrazione degli stranieri.

Art. 5 Coordinamento tra Confederazione e Cantoni

(art. 56 cpv. 4 LStrI)

¹ La SEM e i servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all'integrazione si sostengono reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. Si scambiano regolarmente opinioni ed esperienze.

² I servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all'integrazione informano la SEM circa il coordinamento delle misure cantonali d'integrazione e la cooperazione delle autorità e delle organizzazioni che si occupano di questioni d'integrazione.

Art. 6 Qualità delle misure integrative

(art. 56 cpv. 5 LStrI)

¹ La SEM fissa, in collaborazione con i Cantoni, i criteri per la garanzia e lo sviluppo della qualità dei provvedimenti per l'integrazione degli stranieri sostenuti dalla Confederazione e dai Cantoni.

² La Confederazione e i Cantoni coinvolgono le strutture ordinarie nello sviluppo e nell'attuazione di criteri per la garanzia e lo sviluppo della qualità.

Art. 7 Rapporto, monitoraggio e valutazione

(art. 56 cpv. 3 e 5, 57 cpv. 4 e 5 LStrI)

¹ La Confederazione riferisce periodicamente in merito alla politica integrativa, all'integrazione dei cittadini stranieri e alle misure per promuovere l'integrazione.

² La SEM svolge un monitoraggio dell'integrazione dei cittadini stranieri, segnatamente per quanto riguarda le persone con un bisogno d'integrazione particolare.

Art. 8 Prima informazione e fabbisogno integrativo

(art. 4 e 57 LStrI)

¹ I Cantoni informano tutti i cittadini stranieri appena giunti in Svizzera:

- a. sull'importanza delle conoscenze linguistiche, della formazione e del lavoro;
- b. su pertinenti offerte per migliorare le conoscenze linguistiche;
- c. sull'ordinamento giuridico e sulle conseguenze in caso di inosservanza nonché sulle norme e regole fondamentali per partecipare con pari opportunità alla vita sociale, economica e culturale.

² Pianificano la prima informazione nel quadro dei programmi cantonali d'integrazione; coinvolgono le strutture ordinarie, in particolare i Comuni, nell'attuazione della prima informazione.

³ I Cantoni prevedono misure d'integrazione adeguate nelle strutture ordinarie o nel quadro della promozione specifica dell'integrazione, destinate alle persone con un bisogno d'integrazione particolare. La pianificazione si svolge nel quadro dei programmi cantonali d'integrazione.

Art. 9 Notifica di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego

(art. 53 cpv. 6 LStrI)

¹ I Cantoni disciplinano la procedura per la notifica al servizio pubblico di collocamento dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego.

² L'obbligo di notifica si applica alle persone di cui è stata accertata la concorrenzialità sul mercato del lavoro.

³ Ogni anno i Cantoni rendono conto delle loro notifiche alla SEM. Il loro rapporto verte:

- a. sulle competenze e le modalità per quanto riguarda l'accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro;
- b. sul numero di notifiche e di collocamenti

Capitolo 3: Requisiti d'integrazione per gli stranieri**Art. 10** Obbligo di partecipare a misure d'integrazione

(art. 83 cpv. 1 LAsi e 83 cpv. 10 LStrI)

¹ I rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente che beneficiano dell'aiuto sociale possono essere obbligati a partecipare a misure d'integrazione o d'occupazione; nel caso delle persone ammesse provvisoriamente, l'obbligo può essere formulato nel quadro di un accordo d'integrazione.

² Se non adempiono tale obbligo senza che vi siano motivi validi, le prestazioni di aiuto sociale possono essere ridotte in virtù del diritto cantonale o dell'articolo 86 capoverso 1 LStrI in combinato disposto con l'articolo 83 capoverso 1 lettera d LAsi.

Capitolo 4: Contributi finanziari per promuovere l'integrazione**Sezione 1: Disposizioni generali****Art. 11** Concessione dei contributi

(art. 58 cpv. 2 e 3 LStrI)

Nel quadro dei crediti stanziati, la SEM concede contributi finanziari secondo l'articolo 58 capoversi 2 e 3 LStrI per:

- a. i programmi cantonali d'integrazione;
- b. progetti e programmi di portata nazionale.

Art. 12 Somma forfettaria a favore dell'integrazione

(art. 58 cpv. 2 LStrI)

¹ La Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di 6000 franchi per ogni persona ammessa provvisoriamente, per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora.

² Nel quadro dell'ammissione di gruppi di rifugiati conformemente all'articolo 56 LAsi l'importo della somma forfettaria può essere definito dal Consiglio federale in deroga al capoverso 1.

³ La somma forfettaria si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo. Alla fine di ogni anno la SEM adatta a tale indice la somma per l'anno civile seguente.

⁴ La SEM concede la somma forfettaria di cui al capoverso 1 sulla base di un accordo di programma a favore dei programmi cantonali d'integrazione (art. 19–21).

⁵ La Confederazione versa la somma forfettaria ai Cantoni due volte l'anno in virtù del numero di decisioni effettive riguardanti persone di cui al capoverso 1; sono determinanti le cifre della banca dati finanziamento asilo (Finasi) con, quali date di riferimento, il 1° giugno e il 1° dicembre.

⁶ I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria a favore dell'integrazione anche per far beneficiare le persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati riconosciuti e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora delle misure integrative in atto nelle strutture ordinarie dell'aiuto sociale cantonale e considerate alla stregua di prestazioni assistenziali secondo l'articolo 3 della legge federale del 24 giugno 1977³ sull'assistenza.

Art. 13 Altri contributi a favore dei programmi cantonali d'integrazione

(art. 58 cpv. 3 LStrI)

¹ Dopo aver sentito i Cantoni, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) definisce la ripartizione dei contributi finanziari di cui all'articolo 58 capoverso 3 LStrI da esso versati ai Cantoni a favore dei programmi cantonali d'integrazione.

² Le spese dei Cantoni per finanziare i programmi cantonali d'integrazione secondo l'articolo 58 capoverso 3 LStrI corrispondono almeno all'importo del contributo federale.

Art. 14 Categorie interessate

(art. 53a LStrI)

¹ Le misure specifiche d'integrazione interessano:

- a. persone con bisogno d'integrazione;
- b. persone che all'entrata in Svizzera erano adolescenti o giovani adulti;
- c. famiglie con bambini in età prescolastica e scolastica;
- d. persone non scolarizzate e persone non alfabetizzate;

³ RS 851.1

- e. persone con potenziali professionali;
- f. specialisti della promozione specifica dell'integrazione e delle strutture ordinarie.

² Il dipartimento può definire ulteriori categorie interessate. Sente prima i Cantoni e le associazioni comunali.

Art. 15 Settori da promuovere

(art. 58 cpv. 5 LStrI)

¹ I contributi finanziari possono essere concessi in particolare per:

- a. garantire la prima informazione e la consulenza;
- b. garantire la tutela dalla discriminazione;
- c. promuovere le competenze linguistiche nonché la conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza;
- d. migliorare l'accesso alle misure di promozione durante la prima infanzia;
- e. favorire l'accesso ai servizi d'interpretariato interculturale e di sostegno alla comunicazione;
- f. promuovere la convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza;
- g. garantire agli stranieri l'accesso con pari opportunità alle strutture ordinarie, in particolare alla scuola, alla formazione professionale, al mercato del lavoro e alle strutture sanitarie;
- h. sostenere misure di interesse nazionale che servono segnatamente a promuovere le innovazioni e che garantiscono lo scambio di esperienze tra i servizi competenti per le questioni inerenti all'integrazione, nonché terzi.

² D'intesa con i Cantoni, il dipartimento può definire altri settori da promuovere.

Art. 16 Presentazione ed esame delle domande

(art. 58 cpv. 5 LStrI)

¹ Le domande per i contributi finanziari sono presentate alla SEM.

² La SEM emana istruzioni concernenti le modalità della procedura di domanda.

Art. 17 Decisione e modalità del versamento

La SEM decide della concessione di contributi finanziari nei limiti dei crediti stanziati; emana istruzioni concernenti le modalità del versamento.

Art. 18 Rimborso dei contributi finanziari della Confederazione

¹ La Confederazione esige che il Cantone rimborsi i contributi versati conformemente all'articolo 58 capoversi 2 e 3 LStrI se:

- a. il Cantone non ha raggiunto o ha raggiunto in modo lacunoso gli obiettivi in materia di prestazioni e risultati convenuti;
- b. non sono possibili ulteriori miglioramenti; e
- c. il Cantone non dimostra che non gli sono imputabili colpe.

² Se il Cantone non adempie gli obiettivi in materia di prestazione e risultati neppure entro il termine supplementare convenuto e se non dimostra che non gli sono imputabili colpe, è tenuto a rimborsare i contributi versati conformemente all'articolo 58 capoversi 2 e 3 LStrl.

³ Se il Cantone ha raggiunto gli obiettivi convenuti e rimangono dei contributi, li impiega per tali obiettivi entro due anni dalla fine del programma cantonale d'integrazione. Allo scadere di questo termine il Cantone rimborsa i contributi rimanenti alla Confederazione.

Sezione 2: Programmi cantonali d'integrazione

Art. 19 Programmi cantonali d'integrazione (art. 58 cpv. 2 e 3 LStrl)

¹ Gli obiettivi strategici della promozione dell'integrazione convenuti da Confederazione e Cantoni sono realizzati grazie a programmi cantonali d'integrazione.

² La SEM concede i contributi finanziari per l'attuazione dei programmi cantonali d'integrazione sulla base di un accordo di programma secondo l'articolo 20a della legge del 5 ottobre 1990⁴ sui sussidi. In via eccezionale, i contributi finanziari possono essere concessi anche sulla base di convenzioni o mediante decisione.

³ L'accordo di programma fissa in particolare la prestazione della Confederazione, gli obiettivi strategici del programma e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi. È rinnovato al più tardi dopo quattro anni.

⁴ I Comuni vanno coinvolti adeguatamente nell'elaborazione dei programmi cantonali d'integrazione.

⁵ I Cantoni decidono nel quadro dei loro programmi d'integrazione circa la concessione di contributi finanziari a singoli progetti.

⁶ La SEM collabora strettamente con i Cantoni all'attuazione del programma.

Art. 20 Spese sussidiabili

¹ I contributi finanziari ai programmi cantonali d'integrazione sono concessi per la realizzazione nei Cantoni di misure di promozione specifica dell'integrazione esulanti dall'offerta delle strutture ordinarie.

² Nel quadro di programmi cantonali d'integrazione i Cantoni possono versare un finanziamento iniziale per promuovere innovazioni nelle strutture ordinarie. In linea di principio le strutture ordinarie partecipano alle spese almeno a parti uguali.

⁴ RS 616.1

³ Non sono computabili i compiti amministrativi di carattere generale, in particolare i compiti dei servizi cantonali competenti per le questioni inerenti all'integrazione nonché dei servizi cantonali che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all'integrazione di secondo gli articoli 4 e 5.

Art. 21 Rapporto e controllo

¹ I Cantoni riferiscono annualmente alla SEM in merito all'utilizzo dei contributi finanziari.

² I rapporti vertono in particolare:

- a. sui progressi nel raggiungimento degli obiettivi strategici dei programmi cantonali d'integrazione, in base agli obiettivi in materia di risultati e prestazioni o alle misure attuate;
- b. sulle avvenute valutazioni dell'efficacia delle misure;
- c. sugli indicatori importanti riguardanti le misure attuate.

³ La SEM svolge una funzione di controllo in base a un assetto per una vigilanza finanziaria orientata ai rischi sui programmi cantonali d'integrazione. Sono applicabili le disposizioni della legge del 5 ottobre 1990⁵ sui sussidi.

⁴ Ogni Cantone deve disporre di un assetto per una vigilanza orientata ai rischi sul proprio programma cantonale d'integrazione. Informa la SEM in merito alla propria attività di vigilanza finanziaria.

Sezione 3: Programmi e progetti d'importanza nazionale

Art. 22 Programmi e progetti

¹ Nel quadro di progetti e programmi conformemente all'articolo 15 capoverso 1 lettera h, la SEM può mettere in campo in particolare misure d'importanza nazionale per lo sviluppo e la garanzia della qualità, per indagini scientifiche nonché per il finanziamento iniziale di innovazioni in vista dell'integrazione specifica o della promozione dell'integrazione nelle strutture ordinarie.

² La SEM può delegare a terzi l'esecuzione e il coordinamento delle attività di progetto di cui al capoverso 1.

³ Sulla base di una convenzione con la SEM, la Commissione per la migrazione (art. 23) può svolgere e coordinare programmi e progetti o indagini scientifiche d'importanza nazionale.

⁵ RS 616.1

Capitolo 5: Commissione

Art. 23 Campo d'attività (art. 100b cpv. 2 LStrI)

¹ La Commissione per la migrazione (Commissione) si occupa delle questioni derivanti dalla presenza degli stranieri in Svizzera, compresi i richiedenti l'asilo, i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente.

² Essa coordina le proprie attività con quelle di altre Commissioni federali.

Art. 24 Informazione

La Commissione informa il pubblico sulle sue attività. Può pubblicare pareri, raccomandazioni e documenti di base concernenti la situazione particolare degli stranieri.

Art. 25 Parere e raccomandazioni

Il Consiglio federale e i dipartimenti possono chiedere il parere e le raccomandazioni della Commissione su questioni inerenti alla migrazione. Essi decidono della loro pubblicazione.

Art. 26 Mediazione

La Commissione può fungere da mediatore tra le organizzazioni attive nell'ambito dell'integrazione degli stranieri e le autorità federali.

Art. 27 Rapporto d'attività

La Commissione redige ogni anno un rapporto sulle sue attività e lo pubblica.

Art. 28 Obbligo del segreto

I membri della Commissione sono tenuti a salvaguardare il segreto sulle loro deliberazioni.

Art. 29 Organizzazione (art. 100b cpv. 1 LStrI)

¹ La Commissione è composta di 30 membri nominati dal Consiglio federale, tenendo conto di un numero adeguato di membri di cittadinanza straniera.

² La presidenza è composta di un presidente e due vicepresidenti.

³ La Commissione è aggregata amministrativamente alla SEM.

⁴ Per il rimanente, la Commissione si organizza autonomamente.

Art. 30 Relazione con la SEM

(art. 100*b* cpv. 4 LStrl)

¹ La SEM partecipa alle sedute della Commissione con voto consultivo.

² Mette a disposizione della Commissione una segreteria indipendente.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr